



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 83/2015
Del 20/03/2015
Esp. 20/03/2015
Fisc. Nr. 259/2014 RS
Circ. Nr. 83/2015

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n.259 del Ruolo Generale dell'anno
2014 promossa con ricorso depositato in data 27 febbraio 2014 da
M. [redacted] R. [redacted]


elettivamente domiciliato a Reggio Emilia [redacted]
presso e nello studio dell'avv. [redacted] lo rappresenta e
difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

MA [redacted] DI C. [redacted] nella sua qualità di titolare della
E. [redacted] S. [redacted] DI MA [redacted] DE [redacted]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia [redacted]
2 presso e nello studio dell' avv. [redacted]
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso notificato

RESISTENTE



In punto a : licenziamento.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 20 marzo 2015

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 20 marzo 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato M. [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro E. [REDACTED] S. [REDACTED] di M. [REDACTED] De C. [REDACTED] affinché il Tribunale dichiarasse illegittimo il licenziamento intimatogli con lettera datata 19 agosto 2013.

Chiedeva, quindi, che parte resistente fosse condannata a riassumerlo entro tre giorni o a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/1966 la somma pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 29 aprile 2014 E. [REDACTED] S. [REDACTED] di M. [REDACTED] De C. [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.


La causa, istruita con l'escussione di testi e la produzione di documenti veniva discussa e decisa dando lettura ex art. 429 c.p.c. della sentenza.

Si ritiene, innanzitutto, che nella lettera di licenziamento sia sufficientemente specificato il giustificato motivo oggettivo di licenziamento e, cioè, la drastica riduzione delle commesse prevista per l'anno 2013/2014.

Né si può ritenere che, nonostante l'infelice formula utilizzata nella lettera di licenziamento, il motivo così come enunciato possa di per sé considerarsi illegittimo in quanto evidentemente si riferisce ad una situazione di drastico e perdurante calo di lavoro.

Tanto premesso occorre, innanzitutto, verificare se sussista il giustificato motivo oggettivo di licenziamento dedotto nella lettera di licenziamento.

A questo proposito si rileva, innanzitutto, che secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 2874/2012) "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella previsione della seconda parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero




per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato.”

Nel caso di specie risulta provata sia dall'istruttoria orale (deposizione dei testi [redacted] [redacted] che dalla documentazione prodotta da parte resistente (dichiarazioni dei redditi, irap, situazione contabile, reiterati accordi di sospensione dell'attività lavorativa per crisi congiunturale, accordi di cigo in deroga) la situazione economica sfavorevole non contingente dovuta al consistente e progressivo calo del fatturato in cui versava la società resistente al momento del licenziamento.

In particolare risulta dalla documentazione prodotta e dalla deposizione del teste [redacted] commercialista che nel 2011 il fatturato è stato di euro 607.569,00, nel 2012 di euro 378.989,00 e nel 2013, sulla base della situazione contabile, di euro 350.155.

La situazione di crisi dell'azienda risulta provata anche dal fatto che, come risulta dal LUL e dalla deposizione dei testi [redacted] e [redacted] nel 2011 erano in forza sei dipendenti e che, quando è stato licenziato il ricorrente, erano rimaste in forze solo due apprendiste [redacted] ancora dipendente e [redacted] il cui contratto di apprendistato è terminato il 31 marzo 2014.



Né in contrario rileva che nel periodo giugno - agosto 2014 la società abbia avuto un picco produttivo e siano stati presi alcuni collaboratori considerata la breve durata del rapporto di lavoro.

Non si ritiene, poi, sussistente la dedotta violazione dell'obbligo di repechage in quanto dall'istruttoria espletata è emerso che a dispetto di quanto affermato dal ricorrente in azienda non vi era un posto da magazziniere dove inserirlo.

La teste [redacted] rispondendo al capitolo n.4 di parte resistente ha, infatti, asserito che: "Confermo la circostanza, io lavoro in produzione e preciso che la sig.ra [redacted] mi dice che cosa devo fare; in azienda sono l'unica dipendente, da quando sono stata assunta non ho mai visto qualcuno che faccia esclusivamente il magazziniere, le operazioni di magazzino vengono fatte dalla [redacted]

Per quanto attiene alla dedotta violazione del principio di buona fede per violazione dei criteri di scelta si osserva che parte ricorrente si è limitata a dedurla genericamente senza nemmeno indicare a quale dipendente avrebbe dovuto esser preferito e sulla base di quali criteri.

Si osserva, del resto, che l'unica dipendente rimasta in forze è [redacted] assunta con contratto di apprendistato iniziato il 1 aprile 2011 con durata di 60 mesi e, quindi, con contratto a termine.

Il ricorso deve, pertanto, essere pertanto integralmente rigettato.

Stante la peculiarità della fattispecie devono essere compensate le

spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 259/2014 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 20 marzo 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

